

REGOLAMENTO (CE) N. 1933/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1898/95⁽³⁾ della Commissione;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 1898/95 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza,

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1898/95 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

| Codice prodotto | Importo della restituzione |
|-----------------|---|
| | — ECU/100 kg di sostanza secca — |
| 1702 40 10 100 | 44,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1702 60 10 000 | 44,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1702 60 90 200 | 83,68 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ |
| | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1702 60 90 800 | 0,4404 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |
| | — ECU/100 kg di sostanza secca — |
| 1702 90 30 000 | 44,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1702 90 60 000 | 0,4404 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |
| 1702 90 71 000 | 0,4404 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |
| 1702 90 99 900 | 0,4404 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ |
| | — ECU/100 kg di sostanza secca — |
| 2106 90 30 000 | 44,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| | — ECU/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 2106 90 59 000 | 0,4404 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁵⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.